

(N. 1047-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 maggio 1950
(V. Stampato N. 825)*

d'iniziativa dei Deputati MONTINI e ROSELLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 MAGGIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1951

Ricostituzione dei comuni di Flero e di Poncarale, in provincia di Brescia.

ONOREVOLI SENATORI. — Il vecchio comune di Flero, nella provincia di Brescia, con regio decreto 17 novembre 1927, n. 2219, veniva soppresso e veniva aggregato a quello di Poncarale, distante quattro chilometri. Al nuovo Comune veniva dato il nome di Poncarale-Flero.

La popolazione di quello soppresso (2.800 abitanti) costituisce il 56 per cento dell'intero comune e la borgata di Flero dispone di un edificio scolastico, di un immobile per la sede comunale, di un fiorente asilo infantile, del cimitero, della condotta ostetrica, dell'ufficio postale e telefonico, e di una superficie territo-

riale, di quasi mille ettari, che è sempre stata mantenuta in sezione catastale autonoma. È pure stata accertata la possibilità di autosufficienza di bilancio, tanto per il Comune ricostituendo, quanto per quello «a quo». Il Consiglio comunale del capoluogo ha dato parere pienamente favorevole, così la Deputazione provinciale, la Giunta provinciale amministrativa, la Prefettura di Brescia e il Ministero del tesoro.

Il vostro relatore, per tutti i suesposti motivi, è onorato di sottoporre alla vostra approvazione, che confermerebbe quella già data da-

gli onorevoli componenti della 1^a Commissione legislativa presso la Camera dei deputati, il proposto disegno di legge nel suo testo integrale.

Il vostro alto assenso, onorevoli colleghi, varrà a riparare una grave ingiustizia appagando il vivo desiderio non soltanto della co-

munità di Flero ma anche di quella del capoluogo da cui verrà a staccarsi e che riprenderà la semplice denominazione di Poncarale. Di questo parere è anche la 1^a Commissione legislativa permanente del Senato.

DONATI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I comuni di Flero e di Poncarale, riuniti con regio decreto 17 novembre 1927, n. 2219, in unico comune denominato Poncarale-Flero, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto.

Il prefetto di Brescia, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, regolerà i rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Flero e di Poncarale saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Poncarale-Flero, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.